



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 100,00

di cui: € _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi
€ _____	per spese legali
€ 100,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza emessa dai Giudici Di Pace che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2013, a fronte di 150179 sanzioni emesse sono stati presentati 280 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,19%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 31 ovvero il 11,07% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 15/04/2014

IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale
(timbro e firma)
DE M. BURRILUZZI

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 167/2014 del 17/02/2014

Soggetto creditore:

Denominazione: R.J.C. SOFT s.r.l. UNIPOERSONALE

Codice fiscale: p.iva 02361050798

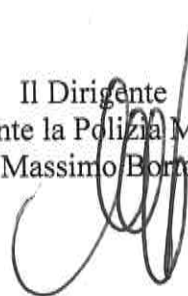
Residenza/sede legale: via San Michele degli Scalzi n. 70

Importo complessivo del debito: € 100,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 100,00	per spese legali
€ _____	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Massimo Boropluzzi





REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Dott. Raffaele Basile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 2156/2013

PROMOSSA DA

RJC SOFT SRL

Elettivamente domiciliata in Pisa alla via Berlinghieri 20, presso lo studio
dell'avv. Attilio Sorrentini, da cui è rapp.ta e difesa come in atti

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE DI PISA

in persona del Sindaco in carica

parte convenuta

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

*VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA
STRADA n. 26301043T/2013/Pemesso dalla Polizia Municipale di Pisa*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento dell'atto opposto.

Sent. n° 167/14

del 17.2.2014

n° 2156/2013 R.G.

Rep. n°

Cron. n° 359/14

Pub. in
Dep. 25.2.14

Oggetto: OPP.A

SANZ.AMM.VA

Nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81, si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria. Al riguardo, va inoltre evidenziato come la Corte Suprema di Cassazione abbia stabilito che ove l'opponente possa dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell'Autorità opposta va considerata un decisivo elemento di giudizio valido per a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso (sentenze numero 7296/96 e 373/98).

Nel caso di specie, la parte opposta non ha prodotto alcunché al fine di comprovare la ragione del proprio diritto, in presenza di ben precise contestazioni dell'opponente a tal riguardo. In particolare, vista la documentazione in atti, si ravvisa nel caso di specie una violazione degli articoli 200 e 201 Cds e dell'art. 383 del dpr 495/12. Di fatto, nel verbale in contestazione si legge che la violazione non è stata contestata per rifiuto del conducente, laddove nel cd."verbalino" redatto dall'ausiliario del traffico matricola 685, si legge " non contestata per irreperibilità del trasgressore". Alla luce delle eccezioni avanzate dal ricorrente nel proprio ricorso, sub 4), tale incongruenza è da ritenersi produttiva della nullità del verbale impugnato.

P.Q.M.



Giudice di Pace di PISA
Dott. Raffaele Busile

Comune di Pisa
1 copia
10-3-2014
memoranda

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando
nella causa di cui al R.G. n. 2156/13, promosso da RJC SOFT SRL nei
confronti di : COMUNE DI PISA, stabilisce quanto segue :

- accoglie il ricorso;
- Annulla il verbale impugnato;
- Competenze professionali di giudizio compensate tra le parti;
- Condanna del Comune di Pisa al pagamento delle spese di giudizio,
determinate forfettariamente in Euro 100.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica
del 17 febbraio 2014.

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

25 FEB. 2014

IL CANCELLIERE





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 167/2014 DEL 17/02/2014 EMESSA DAL GIUDICE
DI PACE DR. BASILE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 26 marzo 2014

Il responsabile dell'istruttoria
Elena Lo Giudice

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO